Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 9 luglio 1924** **Numero 160**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Fogola.* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - (*). — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa. *Libr. Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F.º* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Sottosegretari di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 3 luglio 1924, ha accettate le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'on. barone prof. Giacomo Acerbo, deputato al Parlamento;

le Colonie, dall'on. Giovanni Marchi, deputato al Parlamento;

le Finanze, dall'on. avv. Pietro Lissia, deputato al Parlamento;

la Guerra, dall'on. avv. Carlo Bonardi, deputato al Parlamento;

l'Istruzione pubblica, dall'on. avv. Dario Lupi, deputato al Parlamento;

i Lavori pubblici, dall'on. barone avv. Alessandro Sardi di Revisondoli, deputato al Parlamento;

l'Economia nazionale, dall'on. prof. dott. Arrigo Serpieri, deputato al Parlamento;

le Comunicazioni, dall'on. avv. Giuseppe Caradonna, deputato al Parlamento.

Con decreto dello stesso giorno la Maestà Sua ha nominati Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. conte avv. Giacomo Suardo, deputato al Parlamento;
l'Interno, l'on. avv. Dino Grandi, deputato al Parlamento;
le Colonie, l'on. Roberto Cantalupo, deputato al Parlamento;
la Giustizia e gli affari di culto, l'on. avv. Paolo Mattei-Gentili, deputato al Parlamento;
le Finanze, l'on. rag. Luigi Spezzotti, deputato al Parlamento;
la Guerra, il generale di divisione Ambrogio Clerici;
l'Istruzione pubblica, l'on. prof. Balbino Giuliano, deputato al Parlamento;
i Lavori pubblici, l'on. prof. Antonio Scialoja, deputato al Parlamento;
l'Economia nazionale, gli onorevoli avv. Ignazio Larussa, Giovanni Banelli e prof. Vittorio Peglion, deputati al Parlamento;
le Comunicazioni, gli onorevoli avv. Giovanni Celesia di Vegliasco, prof. Sergio Panunzio e dott. Mario Carusi, deputati al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1058.

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. 1063.

Pagamento del premio per prolungamento d'orario agli impiegati addetti agli stabilimenti monetari e alle cartiere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 122, comma ultimo, del Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si considerano straordinari i servizi prestati oltre le sette ore giornaliere dagli impiegati e oltre le otto ore dagli agenti subalterni addetti all'Officina governativa carte valori, alla Regia zecca, agli uffici di controllo presso le cartiere, gli stabilimenti sussidiari delle carte valori e le officine di fabbricazione dei biglietti degli istituti di emissione, in corrispondenza all'orario di lavoro del personale operaio e in relazione alle necessità delle lavorazioni.

Art. 2.

Il premio per prolungamento d'orario agli impiegati di grado non superiore al settimo e agli agenti suddetti è stabilito per ogni ora nella misura di un decimo della quota giornaliera dello stipendio individuale esclusa ogni altra retribuzione o indennità.

Art. 3.

Il premio per i servizi straordinari contemplati nel presente decreto sarà corrisposto a periodi mensili e farà carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 51. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1059.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1064.

67ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 26 giugno 1924, sul decreto che autorizza una 67ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Per le spese inerenti alla partecipazione della Delegazione italiana ai lavori della prossima VI Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra non esiste stanziamento di fondi nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

Il Consiglio dei Ministri, tenuto conto della necessità di provvedere al riguardo e della urgenza di approntare la disponibilità della somma a tal uopo occorrente, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, la somma di L. 150,000.

Tale somma, col seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene inscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri quale assegnazione a favore del Commissariato generale dell'emigrazione incaricato della erogazione della spesa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14,090,498.87 rimane disponibile la somma di L. 909,501.13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 67ª prelevazione nella somma di L. 150.000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario mede-

sino al capitolo n. 50-*ter* la cui denominazione è modificata come segue: « Assegnazione a favore del Commissariato generale per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla V e alla VI Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra ».

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni che seguono:

Spesa: Lo stanziamento del capitolo n. 56: « Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle nazioni, ecc. » è aumentato di L. 150,000.

Entrata: Al capitolo n. 21: « Rimborso delle spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nella conferenza per la organizzazione del lavoro presso la Società delle nazioni, ecc. » è apportato l'aumento di L. 150,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e avrà vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 53. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1060.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1065.

68ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 26 giugno 1924, sul decreto che autorizza una 68ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA',

Per il pagamento di assegni e indennità di missione al personale addetto alla segreteria dell'ex Commissariato per la marina mercantile si rende necessario un maggiore stanziamento di L. 3300, non risultando sufficiente la disponibilità del fondo per tali spese, inscritto nel bilancio del Ministero della marina.

Ai sensi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvata con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può all'indicata maggiore assegnazione provvedersi mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24.

Mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza detto prelevamento e l'assegnazione della somma al capitolo n. 82 del bilancio del Ministero della marina per l'indicato esercizio finanziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 14,240,498.87, rimane disponibile la somma di L. 759,501.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 68ª prelevazione nella somma di L. 3300, da assegnare al capitolo n. 82: « Assegni, indennità di missione per gli addetti alla segreteria del Commissariato per la marina mercantile », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed ha vigore dal giorno stesso della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 52. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1061.

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 1060.

Riduzione sui prezzi di trasporto sulle Ferrovie dello Stato dei vini nazionali provenienti dalle stazioni della Sicilia, della Calabria e delle Puglie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai trasporti a carro di vini nazionali in partenza da stazioni della Sicilia, delle Calabrie e delle Puglie e in destinazione di stazioni delle altre regioni o dell'estero e percorrenti almeno 850 chilometri, o paganti per tanti, è accordata, dal 1° giugno al 30 settembre 1924, la riduzione del 50 per cento sulle tasse di porto relative ai percorsi sulle Ferrovie dello Stato previste dalle tariffe interne ed internazionali.

Art. 2.

Del minore introito derivante dalla riduzione di cui all'articolo precedente sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari nella misura che verrà stabilita d'accordo fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1924.
Atti del Governo, registro 226, foglio 48. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1062.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1043.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Premi prof. Giuseppe Ferrari » presso il Regio istituto tecnico A. Secchi, in Reggio Emilia.

N. 1043. R. decreto 19 giugno 1924, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la fondazione scolastica « Premi prof. Giuseppe Ferrari » presso il Regio istituto tecnico A. Secchi di Reggio Emilia, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1063.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1044.

Erezione in Ente morale dell'Associazione stenografica magistrale italiana, in Milano.

N. 1044. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione stenografica magistrale italiana con sede in Milano viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1064.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1045.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Catanzaro.

N. 1045. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Catanzaro ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

Numero di pubblicazione 1065.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1046.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Frosolone.

N. 1046. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio di Frosolone ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1924.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 giugno 1924.

Nomina del Commissario straordinario per il comune di Santo Stefano al Mare (Imperia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 giugno 1924, sul decreto che nomina il Commissario straordinario per il comune di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia.

MAESTA',

In seguito alla fusione dei comuni di Santo Stefano al Mare, Terzorio, Castellaro e Pompeiana nell'unico comune di Santo Stefano al Mare, disposta con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, e che ebbe effetto dal 5 febbraio u. s. la gestione provvisoria del nuovo Ente è stata affidata ad un Commissario prefettizio, non essendosi potuto, per ragioni di varia indole, procedere subito alla convocazione dei comizi elettorali per la nomina della nuova rappresentanza elettiva.

Perdurando tale situazione, mentre, d'altro canto, l'improrogabile risoluzione di importanti questioni derivanti dalla fusione degli accennati Comuni richiede che siano conferiti all'amministratore straordinario adeguati poteri, appare indispensabile far luogo alla conversione in Regio del predetto Commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor avv. conte Raffaele del Castillo è nominato Commissario straordinario per la amministrazione provvisoria del comune di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, fino all'insediamento del Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO PREFETTIZIO 5 luglio 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Castello d'Alife.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 10 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castello d'Alife;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto portare ancora a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente d'altra parte che abbiano luogo colà le elezioni per la ricostituzione della normale amministrazione;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castello d'Alife è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 5 luglio 1924.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 48).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	322798	724.50	Signorini Adriana, *Ottavio*, Mario, Augusto e Paolo fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Ottavi Carolina, vedova Signorini Giovanni, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Signorini Adriana, *Piero*, Mario, Augusto e Paolo fu Giovanni, minori ecc. come contro.
5 %	314574	365 —	Novelli Luigina, Fernando ed Elisa fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Baraldi Carmelina fu Michele, vedova Novelli Pietro, dom. a Sale (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Ghislieri* Angelo fu Andrea, domiciliato a Sale.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Ghisilieri* Angelo fu Andrea, domiciliato in Sale.
3.50 %	404900	35 —	Foscale Maria fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Coda Mer *Carmelina* già vedova Foscale ed ora moglie di Coda Cascia Serafino, domiciliata a Cossila.	Foscale Maria fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Coda Mer *Giacomina detta Carmelina* già vedova ecc. come contro.
5 %	105382	150 —	Limongelli *Rosina* di Leonardo, nubile, domiciliata a S. Conza (Avellino).	Limongelli *Anna-Eledia-Rosa-Ersilia* di Leonardo, nubile, ecc. come contro.
»	315724	1500 —	*Battistotti* Maria di Valentino, nubile, domiciliata a Saluzzo (Cuneo).	*Battistutta* Maria di Valentino, nubile ecc. come contro.
»	19660	35 —	Campodonico Felice Romeo, Caterina-Emma, moglie di Angelo Dada, Santa-Ester, nubile e Maria-Clara, nubile, e Celia-Ines, Alfredo-Giacomo, Elsa-*Angelica* e Ada-Agostina, fratelli e sorelle fu Giacomo, gli ultimi quattro minori sotto la patria potestà della madre Merello Caterina fu Agostino, vedova di Campodonico Giacomo, tutti quali eredi indivisi di Campodonico Giacomo fu Lorenzo, domiciliata in S. Margherita Ligure (Genova).	Campodonico Felice-Romeo, Caterina-Emma, moglie di Angelo Dada, Santa-Ester, nubile, e Maria-Clara, nubile, e Celia-Ines, Alfredo-Giacomo, Elsa-*Angelina* ecc. come contro.
»	19661	35 —	Campodonico *Ada-Agostina* fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Merello Caterina di Agostino, vedova di Campodonico Giacomo, domiciliata in Santa Margherita Ligure (Genova).	Campodonico *Ada-Augustina* fu Giaco. come contro.
»	19662	35 —	Campodonico *Elsa-Angelica*, fu Giacomo, minore ecc. come la precedente.	Campodonico *Elsa-Angelina* ecc. come contro.
»	319286	297 50	Campodonico *Ada-Agostina* fu Giacomo, minore ecc. come la precedente.	Campodonico *Ada-Augustina* fu Giacomo ecc. come contro.
3.50 % Categ. A	38553	448 —	Campodonico *Elsa-Angelica* fu Giacomo, minore ecc. come la precedente.	Campodonico *Elsa-Angelina* ecc. come contro
»	38554	448 —	Campodonico *Ada-Agostina* fu Giacomo, minore, ecc. come la precedente.	Campodonico *Ada-Augustina* fu Giacomo, ecc. come contro.
»	38555	497 —	Campodonico Felice-Romeo, Caterina-Emma, moglie di *Data* Angelo, Maria-Clara, nubile, Santa-Ester, nubile, Celia-Ines, nubile, Alfredo-Giacomo, Elsa-*Angelica* e Ada-*Agostina* fu Giacomo, gli ultimi tre minori, sotto la patria potestà della madre ecc. come la precedente; quali eredi indivisi di Campodonico Giacomo.	Campodonico Felice-Romeo, Caterina-Emma, moglie di *Dada* Angelo, Maria-Clara, nubile, Santa-Ester, nubile, Celia-Ines, nubile, Alfredo-Giacomo, Elsa-*Angelina* e Ada-*Augustina* fu Giacomo, ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	569062	535.50	Boero Rosa fu Francesco, moglie di Massa Anacleto, Parodi Rinaldo-Luigi fu Emanuele; Parodi Gio. Batta-Stefano, Stefano, Cornelio, Edvige e Maria-Teresa-Angela di Agostino, l'ultima moglie di Valle Edoardo ed il Cornelio e l'Edvige minori sotto la patria potestà del padre; Parodi Giuseppe Mario e *Bianca-Rosa* di Giuseppe, l'ultima minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Nervi (Genova); quali eredi indivisi di Parodi Angelo di G. B.; con usufrutto cumulativo a Parodi Gio. Batta fu Agostino, Costa Maria fu Emanuele vedova Parodi G. B. e Drago *Eugenia* fu Emanuele, vedova di Parodi Angelo, domiciliato in Nervi.	Boero Rosa fu Francesco, moglie di Massa Anacleto, Parodi Rinaldo-Luigi fu Emanuele; Parodi Gio. Batta-Stefano, Stefano, Cornelio, *Maria* e Maria-Teresa-Angela di Agostino, l'ultima moglie di Valle Edoardo ed il Cornelio e l'Edvige minori sotto la patria potestà del padre; Parodi Giuseppe-Mario e *Maria-Bianca-Rosa* di Giuseppe; l'ultima minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Nervi, (Genova) quali eredi indivisi di Parodi Angelo di G. B.; con usufrutto cumulativo a Parodi Gio. Batta fu Agostino, Costa Maria fu Emanuele, vedova Parodi G. B. e Drago *Emanuela-Giovanna-Eugenia* fu Emanuele, vedova ecc. come contro.
5 %	231989	45 —	Perillo *Anna* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Di Caprio Marianna fu Domenico, vedova di Perillo Domenico, domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	Perillo *Marianna* fu Domenico, minore, ecc. come contro.
»	281914	300 —	Bianchi Dirce di *Vincenzo*, moglie di Tresoldi Luigi, domiciliato a Milano; con usufrutto a Bianchi *Vincenzo* fu Francesco domiciliato a Milano.	Bianchi Dirce di *Giuseppe-Vincenzo*, moglie ecc. come contro; con usufrutto a Bianchi *Giuseppe-Vincenzo* ecc. come contro.
»	281915	300 —	Ambrosini Maria di Battista, nubile, domiciliata a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	281916	300 —	Margarini Giuseppina di Costante, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliato a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	281917	300 —	Bianchi Giuseppina di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	281918	300 —	Bianchi Alessandra detta Sandra di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Milano; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	95411	800 —	Lours Jules Alexandre fu Sulpice, domiciliato a S Vrain (Seine et Oise, Francia) con usufrutto vitalizio a Osvald Matilde fu *Ginevra* nubile, domiciliata a Roma.	Lours Jules Alexandre fu Sulpice, domiciliato a S. Vrain (Seine et Oise, Francia) con usufrutto vitalizio a Osvald Matilde fu *Genoveffa*, nubile, domiciliata a Roma.
»	115715	50 —	*Carmelingo* Maria-Antonia fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Panicali Elisa vedova di *Carmelingo* Felice, domiciliata in Albenga (Genova).	*Camerlingo* Maria-Antonia fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Panicali Elisa vedova di *Camerlingo* Felice, domiciliata come contro.
»	267702	190 —	Cappato *Ida* fu Fiorindo minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Filippina fu Domenico, vedova di Cappato Fiorindo, domiciliato in Albenga (Genova).	Cappato *Elena-Natalina-Maria vulgo Ida* fu Fiorindo o *Florindo* minore sotto la patria potestà della madre Rossi Filippina fu Domenico vedova di Cappato Fiorindo *o Florindo*, domiciliato ad Albenga (Genova).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 giugno 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 28 giugno u. s. in Bocchignano Sabino, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 giugno 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 155

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 8 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	120 30	Belgio	105 56
Londra	101 621	Olanda	8 87
Svizzera	418 39	Pesos oro	—
Spagna	310 75	Pesos carta	—
Berlino	—	New-York	23 472
Vienna	0 0332	Oro	452 90
Praga	68 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 76
	3.50 % » (1902)	77 —
	3.00 % lordo	54 —
	5.00 % netto	95 44
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 86

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dodici posti gratuiti d'alunno di fondazione Ghislieri per giovani ammissibili o già inscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia.

Il Consiglio d'amministrazione del Regio collegio Ghislieri in Pavia, veduto lo statuto organico del Regio collegio Ghislieri approvato col Regio decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplem., e modificato coi Regi decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, n. CLV, parte supplem., veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII, parte supplem., e modificato con decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 24 maggio 1924, n. 370, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1924-25 sono vacanti e da conferire mediante concorso dodici posti gratuiti *d'alunno di fondazione Ghislieri per giovani ammissibili o già iscritti ad un corso universitario* nella Regia università di Pavia, per il conseguimento di una laurea.

II. — Gli esami di concorso per il conferimento di tali posti si terranno in Pavia, dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della Regia università; i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

III. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al giorno 9 agosto p. v., e non più tardi, dirigere e presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda, indicando l'attuale loro recapito e la facoltà o scuola universitaria cui sono iscritti o intendono iscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 di detto giorno, e non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. — La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

A. Certificato di nascita del concorrente;

B. Certificato di nascita del padre; per l'ammissione si richiede che i genitori, o almeno il padre, appartengano alle provincie lombarde — cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio — come sono ora costituite, oppure che vi abbiano domicilio debitamente riconosciuto almeno da venti anni, e vi tengano residenza;

C. Certificato di nascita della madre;

D. - *a*) Per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: Diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito, a primo scrutinio (ossia non in sede di riparazione), nella prima o seconda sessione di esami, la licenza da un liceo o da un istituto tecnico, Regio o pareggiato, e che ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi nelle votazioni d'esame di licenza o nello votazioni dello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso. In difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami, colle condizioni di cui sopra;

b) Per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami dopo l'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: Diploma o certificato di maturità, dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame. I candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente la data della prima prova di concorso comprovino il risultato dell'esame di maturità, con le condizioni di cui sopra;

E. Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei precedenti anni di corso di istruzione media superiore: all'uopo potrà anche supplire la presentazione delle pagelle in forma regolare;

F. Gli aspiranti già studenti iscritti in una università o istituto superiore, oltre la produzione dei documenti indicati nelle lettere *D* e *E*, dovranno presentare al rettore del convitto, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.) un certificato comprovante d'aver ottenuto almeno l'approvazione negli esami su tutte le materie suggerite dal Consiglio di facoltà o della scuola cui furono inscritti per gli anni scolastici precedenti: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami;

G. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente tenne residenza negli ultimi tre anni;

H. Certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato entro un periodo di tempo non anteriore al decennio.

I. Attestazione del sindaco sullo stato attuale di famiglia del concorrente; tale attestazione deve indicare:

a) essere il concorrente in tanto ristrette condizioni economiche da non potere, a spese proprie o della famiglia propria, intraprendere nè proseguire gli studi superiori senza grave disagio;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L. Attestazione rilasciata dall'agente delle imposte del luogo di nascita o da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi; sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

M. Dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, o se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò saranno sottoposti ad una visita medica nel giorno precedente agli esami da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

Avvertenze. — La domanda d'ammissione e i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'articolo 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte 3ª) annesso al testo della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; — i documenti indicati alle lettere *A, B, C, G, H, I, M* dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

Esami.

VI. — Gli esami di concorso comprendono una prova scritta e tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esse però sono ordinate per tutti i concorrenti in guisa che pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal liceo classico o dal liceo scientifico (vedi R. decreto 14 ottobre 1923, n. 2345, alleg. *B*) diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del giovane, la maturità del suo ingegno, e la sua effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro, nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di giurisprudenza o a quella di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (comprese le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte), di filosofia e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e in genere, della civiltà Romana;

b) per i concorrenti già inscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali, o nelle scienze fisiche e naturali, oppure alla scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica, di scienze naturali (botanica, zoologia e fenomeni biologici più notevoli) e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica, oppure per il biennio preparatorio alle scuole d'applicazione d'allievi ingegneri o architetti: nei tre esami di matematica, di fisica o di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica.

Inoltre, il candidato potrà essere sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali si intende escluso dal concorso.

VII. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di merito, dal minimo di zero al massimo di cinque; alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso saranno aggiunti per ogni concorrente i punti superiori a cinque nella media generale da lui conseguita nell'esame di maturità oppure nell'esame di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico, o nello scrutinio finale per la dispensa da detto esame): risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti dieci su 25.

Per l'anno accademico 1924-1925 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di dodici posti di fondazione Ghislieri.

Nel caso che per parità di merito si dovesse ricorrere ad un confronto fra le condizioni economiche degli aspiranti, il giudizio sarà riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re: per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1924-1925.

Pavia, 19 giugno 1924.

Il presidente: Avv. G. Vittorio.

Il segretario: A. Crespi-Reghizzi.

Concorso ad un posto gratuito nel Regio educatorio degli Angiolini in Firenze.

Il presidente della Commissione amministrativa del Regio educatorio degli Angiolini in Firenze;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;
Visto l'art. 2 del R. decreto 29 luglio 1920, n. 1930;
Visto l'art. 66 del regolamento interno;

Rende noto:

E' aperto il concorso ad un posto gratuito in questo educatorio femminile.

Le aspiranti dovranno far pervenire a questa presidenza entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione:

a) la domanda in carta da bollo da lire 2;

b) il certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante ha un'età non minore di sei nè maggiore di dodici anni, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;

c) il certificato di subita vaccinazione o rivaccinazione;

d) il certificato di sana costituzione fisica;

e) il certificato di cittadinanza italiana;

f) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, ed eventualmente della madre, sul numero, sull'età e qualità delle altre persone che compongono la famiglia;

g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dai genitori dell'aspirante;

h) attestato degli studi fatti.

I documenti dovranno essere legalizzati, ove occorra.

Nell'assegnazione del posto di cui sopra sarà data la preferenza:

1° alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra;

2° alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

Saranno a carico della famiglia le spese di primo ingresso nell'istituto (corredo, libri, ecc.) ed annualmente le altre spese che, esclusa la retta, saranno necessarie al mantenimento dell'alunna nell'educatorio.

Firenze, 26 maggio 1924.

Il presidente: Avv. Vieri Corazzini.

Boselli Giuseppe, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.